



IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER I CRITERI DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023.

In data 27 giugno dopo la riunione del 10 giugno 2025 si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 142, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per la distribuzione dell'incentivazione alla produttività a valere sul Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale appartenente al Comparto Funzioni centrali.

LE PARTI dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2024 con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a decorrere dal 5 aprile 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e, in particolare gli artt. 76 e segg.;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022 e, in particolare gli artt. 49 e segg.;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2022-2024, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, e in particolare l'art. 33, relativo all'utilizzo del Fondo risorse decentrate, nonché le disposizioni dei precedenti CCNL tuttora vigenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53* e, in particolare l'art. 42, comma 5-ter;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15* e, in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario, e, in particolare l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183* e, in particolare l'art. 25;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

Visti i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del Fondo Risorse decentrate Comparto (ex FUA) dei precedenti esercizi;

Visti l'accordo integrativo del 30 novembre 2010, così come integrato in data 13 settembre 2011, destinato a remunerare le progressioni di fascia economica, l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2017, sottoscritto definitivamente in data 12 ottobre 2017, l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2018, sottoscritto definitivamente in data 27 settembre 2018, l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2021, sottoscritto definitivamente in data 13 dicembre 2021, l'accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2022, sottoscritto definitivamente in data 2 dicembre 2022, nonché l'accordo di contrattazione integrativa del personale non dirigente relativo all'indennità di turnazione e reperibilità a valere sul Fondo risorse decentrate 2023, sottoscritto in via definitiva in data 13 novembre 2023;

Vista la Pre-intesa firmata con le OO.SS. il 3 ottobre 2023 con la quale sono stati destinati, in sede di contrattazione integrativa, 10.500,00 euro – 13.041 euro al lordo degli oneri previdenziali a carico del Fondo risorse decentrate – per le attività svolte dal personale di comparto per il Progetto “Piano di rientro dell'arretrato relativo al check.in amministrativo variazioni”, per l'anno 2023;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 settembre 2022;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 5 del 13 febbraio 2013 e pubblicato il 16 aprile 2013;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 37225 del 5 maggio 2022, nella quale viene indicato che il Fondo risorse decentrate per servizi resi nei confronti di terzi non può essere riferito alla totalità del personale ma, in maniera esclusiva, a coloro che hanno svolto le attività connesse al servizio reso;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi

resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la richiesta di chiarimenti inviata da AIFA all'ARAN con nota del 22 novembre 2018, con riferimento all'applicazione dell'art. 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali;

Preso atto del parere fornito dall'ARAN in data 7 gennaio 2019, in materia di differenziazione del premio individuale di cui all'art. 78 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2016/2018;

Visto il Contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2022 - 2024 sottoscritto in via definitiva il 5 aprile 2024;

Vista la Determinazione del Direttore Generale 18 novembre 2024 n. 386/2024, recante la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento per l'anno 2023 del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo;

Visto il verbale del 22 novembre 2024 n. 19 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla quantificazione delle risorse destinate alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto per l'anno 2023;

Vista la Determinazione del Presidente n. 191 del 31 gennaio 2025, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0076350-P-07/11/2024, nella quale viene rilevata la necessità di eliminare qualsivoglia riferimento alle fasce economiche in quanto superate dal nuovo e vigente ordinamento professionale introdotto dal CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'AIFA con rapporto di lavoro subordinato, nonché al personale in posizione di comando da altra amministrazione con formale provvedimento.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Risorse Decentrate destinato all'incentivazione alla produttività) 1. in via preliminare le parti confermano la destinazione della somma di euro 3.041,00 (al lordo degli oneri previdenziali), destinata alla remunerazione delle attività svolte dal personale per il Progetto "Piano

di rientro dell'arretrato relativo al check-in amministrativo variazioni", per l'anno 2023, nonché i relativi criteri di ripartizione, così come risulta dalla pre-intesa citata in premessa e allegata alla presente ipotesi di accordo, di cui è parte integrante;

2. L'ammontare del Fondo Risorse Decentrate, destinato all'incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto, di cui alla presente ipotesi di accordo sindacale, come da verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'anno 2023 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67 comma 5, del decreto-legge 112 del 2008, è pari a euro 4.517.862,00

(quattromilionicinquecentodiciassettemilaottocentosessantadue/00), al lordo dei contributi previdenziali e al netto delle somme già impegnate per effetto degli accordi integrativi citati nelle premesse, nonché delle somme destinate alla remunerazione per le attività svolte dal personale per il Progetto "Piano di rientro dell'arretrato relativo al check-in amministrativo variazioni", per l'anno 2023 di cui al comma 1;

3. L'ammontare del Fondo Risorse decentrate per servizi resi nei confronti dei terzi, di cui all'art. 48, comma 8, lett. c-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, al netto di quanto erogato a titolo di compenso orario del personale che ha svolto i relativi incarichi, è pari ad euro 752,00 (settecentocinquantadue/00);

4. L'ammontare del Fondo risorse decentrate per le attività svolte dal personale di comparto per i servizi resi dall'Agenzia per procedure EMA, ex art. 62 del Regolamento (CE) n. 726/2004, è pari ad euro 54.609,00 (cinquantaquattromilaseicentonove/00).

Articolo 3 (Criteri di distribuzione incentivo alla produttività)

1. Nel corso del 2023 la Direzione Generale ha assegnato, nell'ambito della programmazione, obiettivi specifici e concordati con ogni singola struttura organizzativa di AIFA, Area, Settore e Ufficio. A seguito di verifica, realizzata dal preposto Ufficio Controllo di Gestione sui risultati conseguiti, le somme relative ai commi 2 e 3 del precedente articolo verranno erogate al personale secondo i criteri di seguito illustrati:

A) il 70% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi assegnati, dalla Direzione Generale, ad ogni singola Area, Settore ed Ufficio AIFA di cui al capoverso precedente nella seguente misura:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%; Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.

Questa quota di incentivazione alla produttività verrà calcolata tenendo conto del punto medio ponderato per Area di appartenenza del dipendente.

B) il 20% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi quantitativi assegnati per l'anno 2022 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

- 100% del compenso per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 80% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 65% e il 79%;
- 60% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 64%; Non verrà erogato alcun compenso per risultati inferiori al 51%;

C) il 10% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2022 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

- 100% del compenso per obiettivi raggiunti da 73 a 100 punti
- 86,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 51 a 72 punti; - 80% del compenso per obiettivi raggiunti da 25 a 50 punti;
- 66,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 10 a 24 punti;

Non verrà erogato alcun compenso per risultati inferiori a 24 punti;

Le quote di incentivazione alla produttività di cui alle lettere B) e C) verranno quantificate tenendo conto della progressività della retribuzione lorda annua riferita all'Area del dipendente.

D) Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

2. Le somme determinate secondo i criteri di cui al comma precedente verranno per ciascun dipendente riproporzionate in relazione al periodo di effettiva attività svolta in Agenzia per l'anno 2023, tenuto conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di *part-time* per il personale in regime di *part-time*, delle aspettative o di altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni.

3. In applicazione di quanto previsto dall'art. 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, è attribuita, una maggiorazione pari al 30% del premio individuale, previsto dal presente articolo, comma 1, lett. B) e C), relativo alla produttività determinata sulla base degli obiettivi assegnati. Il premio sarà pari alla media della quota della suddetta produttività per singola area di riferimento, e sarà attribuita ai dipendenti individuati ai sensi del successivo comma.

4. Sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti in applicazione del sistema di rilevazione e valutazione vigente in AIFA, verrà erogata la maggiorazione del 30% del premio individuale (art. 78 del CCNL comparto Funzioni centrali) del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e sulla base di criteri selettivi, così come indicato nel comma precedente, al personale delle aree del comparto funzioni centrali che avrà conseguito la valutazione massima, entro il limite massimo del 10% del personale in servizio.

In caso di superamento della percentuale del 10% di cui al comma precedente a parità di valutazione, saranno i dirigenti di ciascuna area o struttura equivalente (Settore), di concerto con i responsabili dei relativi uffici afferenti, ad individuare, nel limite del 10% del personale ad essa assegnato, i soggetti ai quali attribuire detta maggiorazione di premio, sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

a) le valutazioni individualmente conseguite in Aifa nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, in caso di assenza di una o più valutazioni annuali il punteggio da considerare sarà pari a 0.

In caso di ulteriore parità, saranno prese in considerazione, nell'ordine:

b) la presenza in servizio nell'anno di riferimento. Per "presenza in servizio" si intende: tutti i giorni lavorativi dell'anno svolti in presenza e in modalità agile; in particolare si intendono come giorni lavorati anche quelli nei quali il dipendente si assenti per riposo compensativo, distacchi e permessi sindacali, missioni, servizi fuori sede, corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione e ed ogni assenza dal servizio connessa alla fruizione di istituti che non comportano la riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale e accessorio

secondo le vigenti disposizioni (quali, ad esempio: infortuni sul lavoro, congedo di maternità/paternità, terapie salvavita, ecc...).

c) in subordine, la maggiore effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento, anche in lavoro agile. Per "effettiva presenza in servizio" si intendono esclusivamente: le giornate di fruizione di ferie, missioni, servizio fuori sede, corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione e riposi compensativi.

Gli Uffici che non risultano inseriti all'interno di aree o settori saranno considerati, per l'individuazione dei soggetti ai quali attribuire detta maggiorazione di premio, afferenti all'Area Amministrativa.

5. Per la distribuzione e ripartizione del Fondo Risorse decentrate per servizi resi nei confronti dei terzi di cui all'art. 8, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, si applica l'accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sottoscritto definitivamente in data 14 giugno 2016, di cui in premessa, e le relative somme verranno erogate al personale che ha svolto le attività connesse al servizio reso, come da indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica rese con nota n. 37225 del 5 maggio 2022, anch'essa richiamata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente Dott. Giovanni Pavesi _____ FIRMATO _____

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL/FP _____ FIRMATO _____

CONFSAL-UNSA _____

CONFINTESA/FP _____

FLP _____

RSU _____ FIRMATO _____